

PROGRAMMA TRIENNALE DI INVESTIMENTO E PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO 2013 - 2015

La Regione Campania riconosce ogni forma di spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico e garantisce l'autonomia della programmazione artistica e la libertà di iniziativa imprenditoriale.

Il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) della l. r. 15/06/2007 n. 6, in armonia con le finalità generali della legge, definisce le priorità, gli obiettivi, le modalità di attuazione tra le diverse tipologie d'intervento, i criteri per la verifica dell'attuazione delle attività soggette a convenzioni ed accordi. **La tabella seguente riporta le quote percentuali da assegnare alle finalità ed attività di cui all'articolo 6, commi 2 e 5, della citata legge, nel triennio di riferimento.**

Finalità e attività di cui all'articolo 6, commi 2 e 5, della l. r. 15/06/2007 n. 6.		% Anno 2013	% Anno 2014	% Anno 2015
1	a) attività di cui all'articolo 2, comma 1, svolte con caratteristiche e requisiti diversi da quelli di cui all'articolo 8, comma 4, della legge e realtà produttive che realizzano progetti che hanno comprovata storicità, qualificazione professionale e forte valore d'innovazione a cui si destina il cinquanta per cento delle risorse destinate a ciascun settore;	28	28	28
2	b) residenze multidisciplinari, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera s);	15	15	15
3	c) esercizio cinematografico, in particolare: promozione dell'accesso del pubblico alla produzione cinematografica di qualità di nazionalità italiana ed europea;	2	1	1
4	d) progetti speciali;	14	15	15
5	e) restauro, adeguamento funzionale e tecnologico di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, con particolare riguardo a quelle di pregio storico ed architettonico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e quelle del patrimonio regionale proporzionalmente al numero dei posti e al volume del teatro;	16	18	18
6	f) attività di valorizzazione, promozione, documentazione e ricerca della musica, con particolare riferimento al repertorio del '600 e del '700 napoletano;	2	2	2
7	g) attività di alto perfezionamento professionale di danza;	3	3	3
8	h) sostegno a favore delle attività di spettacolo svolte in forma amatoriale;	5	5	5
9	Interventi speciali di cui all'articolo 6, comma 5.	15	13	13
Totale		100	100	100

Priorità, obiettivi e modalità di attuazione

1. *a) attività di cui all'articolo 2, comma 1, svolte con caratteristiche e requisiti diversi da quelli di cui all'articolo 8, comma 4, della legge e realtà produttive che realizzano progetti che hanno comprovata storicità, qualificazione professionale e forte valore d'innovazione a cui si destina il cinquanta per cento delle risorse destinate a ciascun settore.*

L'obiettivo principale è promuovere e consentire lo sviluppo delle associazioni e di tutti quegli organismi impegnati nelle seguenti attività:

- a) produzione, distribuzione e promozione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza;**
- b) esercizio e gestione di teatri, sale e luoghi destinati allo spettacolo;**
- c) spettacolo viaggiante;**
- d) esercizio cinematografico e promozione cinematografica.**

che per dimensioni e capacità organizzativa non possiedono i requisiti previsti dall'articolo 8, comma 4, della legge.

In particolare il programma incentiva le realtà produttive che realizzano progetti che hanno comprovata storicità, qualificazione professionale e forte valore d'innovazione a cui si destina il cinquanta per cento delle risorse.

Per comprovata storicità si intende almeno 10 anni di attività nel territorio regionale.

La qualificazione professionale si riferisce alla stabilità della direzione artistica e al versamento di contributi previdenziali per almeno 80 giornate lavorative.

Il valore d'innovazione sarà determinato rispetto ai seguenti parametri qualitativi:

- repertorio contemporaneo;
- utilizzo di lavoratori con età compresa fra i 18 ed i 35 anni;
- ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi;
- nuovo allestimenti;
- multidisciplinarietà dei linguaggi;
- seminari e laboratori.

I criteri che consentono il riparto dello stanziamento previsto ricalcano in parte quelli indicati nelle misure di attuazione per i soggetti di cui all'articolo 8, comma 4, della legge:

a1) Attività di produzione, distribuzione e promozione degli spettacoli teatrali

- | | |
|---|------|
| - contributi previdenziali | 100% |
| - compensi agli scritturati e al personale dipendente | 100% |
| - costi di allestimento | 50% |
| - costi compagnie a cachet ed a percentuale | 100% |
| - costi di promozione e formazione del pubblico | 50% |
| - costi struttura organizzativa | 40% |

a2) Attività di produzione, distribuzione e promozione degli spettacoli musicali

- | | |
|---|------|
| - contributi previdenziali | 100% |
| - costi organismi musicali ospitati a cachet e a percentuale e personale dipendente | 100% |
| - costi di promozione e pubblicità | 50% |
| - compensi agli scritturati | 100% |
| - costi di allestimento e produzione | 50% |
| - costi di promozione e pubblicità | 50% |
| - costi di formazione del pubblico | 50% |

a3) Attività di produzione, distribuzione e promozione degli spettacoli di danza

- | | |
|----------------------------|------|
| - contributi previdenziali | 100% |
|----------------------------|------|

- compensi agli scritturati e personale dipendente	75%
- costi compagnie a cachet ed a percentuale	100%
- costi di promozione	50%
- costi struttura organizzativa	40%
- costi di documentazione	50%

a4) Esercizio e gestione di teatri, sale e luoghi destinati allo spettacolo

- contributi previdenziali	100%
- costi di gestione	50%
- costi compagnie a cachet ed a percentuale	50%

per i teatri ubicati in aree metropolitane disagiate ed a rischio sociale i costi di gestione ed i costi di cachet saranno considerati al 100%.

a5) Spettacolo viaggiante

- per i soggetti di cui all'articolo 8, comma 4, lettera E) non sono previsti requisiti quantitativi minimi d'accesso.

a6) Attività degli esercizi cinematografici.

numero di giornate di programmazione per schermo e per film d'essai moltiplicato per il contributo unitario (ammontare delle risorse disponibili diviso la somma di tutte le giornate di programmazione).

a7) Attività di promozione cinematografica

- Proiezioni	50%
- Dibattiti	20%
- Conferenze	20%
- Corsi	20%
- Pubblicazioni	30%

L'entità dei contributi non può eccedere il pareggio tra entrate ed uscite del preventivo del soggetto beneficiario.

2. b) *residenze multidisciplinari di cui all'articolo 2, comma 2, lettera s).*

Le residenze multidisciplinari rispondono al seguente modello: affidamento pluriennale di uno spazio idoneo a rappresentazioni di spettacolo con il pubblico, attraverso stipula di una convenzione – di durata minima di 5 anni - con uno o più Comuni ed un soggetto privato con personalità giuridica e dotato di autonoma e comprovata struttura organizzativa in grado di sostenere l'impegno gestionale dello spazio.

Il soggetto affidatario deve produrre un progetto di attività che preveda:

- produzione di almeno uno spettacolo all'anno anche multidisciplinare;
- una o più rassegne che abbiano la caratteristica della multidisciplinarietà degli spettacoli ospitati e dei linguaggi scenici utilizzati: teatro, musica e danza;
- la formazione di artisti e mestieri (tecnici, organizzatori, amministratori) dello spettacolo in tutte le sue forme;
- la formazione, la promozione e la sensibilizzazione del pubblico con particolare riferimento al territorio dove è ubicata la residenza, attraverso incontri, stages, seminari e convegni;
- la promozione e pubblicizzazione delle proprie attività anche in rete con altri soggetti similari.

Nell'ambito della valutazione quantitativa vanno considerati i seguenti costi:

- numero delle giornate lavorative e il relativo ammontare degli oneri sociali	100%
- cachet compagnie ospitate	50%
- costi di manutenzione ordinaria	50%

Nell'ambito della valutazione qualitativa si terrà conto dei seguenti elementi:

- radicamento dell'attività sul territorio con particolare riferimento a quella rivolta alle fasce sociali più deboli, ai bambini, agli anziani;
- contenimento dei costi di partecipazione (biglietti spettacoli, rette per le attività di formazione, stages);
- protocolli d'intesa e convenzioni con istituti formativi pubblici e privati (scuole, università, centri di formazione);
- direzione artistica del progetto;
- utilizzo di giovani lavoratori tra i 18 e 35 anni regolamentati da contratti in regola con le disposizioni di legge in materia.

Per le anticipazioni e i consuntivi valgono gli stessi criteri adottati per i soggetti di cui all'articoli 8 e 12 della legge n.6 del 15/06/2007.

L'entità dei contributi non può eccedere il pareggio tra entrate ed uscite del preventivo del soggetto beneficiario.

Premialità.

Per le finalità e le attività di cui ai punti 1 e 2 della tabella di pag. 1, sono previste le seguenti premialità:

- un incremento fino ad un massimo del 20% della valutazione dei costi previdenziali, in proporzione al numero di contratti di lavoro a tempo indeterminato rapportato al numero totale dei contratti di lavoro;
- un incremento fino ad un massimo del 20% dei compensi agli scritturati e al personale dipendente, in proporzione al numero di contratti di lavoro stipulati con giovani tra i 18 e i 35 anni rapportato al numero totale dei contratti di lavoro.

Declaratoria dei costi finanziabili per le attività definite nei due punti precedenti.

- **per contributi previdenziali si intendono:** contributi Enpals, Inps ed Inail a carico del soggetto beneficiario;
 - **per costi compagnie a cachet e a percentuale si intendono:** esclusivamente quelli corrisposti a soggetti terzi;
 - **per costi gestione si intendono:** retribuzioni del personale dipendente al netto degli oneri sociali; direttore artistico; utenze; fitto; vigilanza VV.FF;
 - **per compensi agli scritturati e al personale dipendente si intendono:** le somme corrisposte a fronte di prestazioni artistiche (es: direttore artistico, ballerino, coreografo, attore, mimo, musicista, cantanti, disegnatore luci, regista, sceneggiatore, scenografi, costumisti e tecnici) e le retribuzioni del personale dipendente al netto degli oneri sociali;
 - **per costi di allestimento si intendono:** nolo strumenti e legggi; service luci e fonica; fitto sala o teatri per prove;
 - **per costi di allestimento e produzione si intendono:** il nolo o la realizzazione di scene e costumi; il nolo o elaborazione di partiture musicali;
- per costi di promozione si intendono: i costi relativi all'attività mirata all'informazione; alla diffusione ed all'incremento della cultura della danza; realizzata attraverso convegni; seminari; mostre; con particolare riferimento all'uso delle nuove tecnologie;
- **per costi della struttura organizzativa si intendono:** compensi al personale dipendente comprensivo degli oneri sociali, direttore artistico; utenze; fitto sede amministrativa;

- **per costi di promozione e formazione del pubblico** si intendono: ufficio stampa; siti internet dedicati; convegni e seminari; produzione di materiali editoriali ed informativo di promozione dell'attività nonché loro diffusione;
- **per costi di documentazione** si intendono: costi di conservazione; manutenzione e riproduzione di materiali editoriali; cartacei; informatici e video;
- **per costi di promozione e pubblicità** si intendono: ufficio stampa; siti internet dedicati; convegni e seminari; produzione di materiali editoriali e informativi di promozione dell'attività nonché loro diffusione.

3. c) esercizio cinematografico, in particolare: promozione dell'accesso del pubblico alla produzione cinematografica di qualità di nazionalità italiana ed europea.

Le risorse sono destinate al sostegno delle iniziative di promozione, poste in essere da operatori del settore attraverso:

- a) politiche di prezzi agevolati;
- b) attività di valorizzazione del prodotto di qualità attraverso convegni, rassegne, forum, focus e incontri su e con attori registi e sceneggiatori, nonché pubblicazioni editoriali ed audiovisive, dirette al pubblico cinematografico con particolare riguardo per le iniziative rivolte al mondo della scuola.

4. d) Progetti speciali.

I progetti speciali sono riferibili ad iniziative di particolare rilievo, da attuarsi esclusivamente nell'anno di riferimento, con obiettivi specifici che abbiano come finalità la sperimentazione di forme originali di promozione, valorizzazione, produzione e divulgazione, nell'ambito della disciplina cui attengono.

Possono essere finanziati fino a dieci progetti speciali per ogni anno del triennio e non più di due per settore, se sono presentate proposte da tutti i settori.

Nell'assegnazione delle risorse si terrà conto dei seguenti criteri di costo:

- Compensi agli scritturati e al personale dipendente;
- Contributi previdenziali;
- Costi di allestimento e produzione.

così come definiti nella declaratoria al punto 2.

L'intervento finanziario della regione non potrà superare il 70% di tutti i costi di cui al preventivo economico e non potrà essere superiore al pareggio di bilancio.

Nell'ambito della valutazione qualitativa si terrà conto dei seguenti elementi prioritari:

- direzione artistica e organizzativa,
- coinvolgimento del mondo della scuola e dell'università, con particolare riguardo ai progetti realizzati in zone disagiate,
- utilizzo di nuove tecnologie sperimentali,
- rapporto consolidato con enti pubblici e privati e istituzioni culturali,
- qualificata attività di documentazione e diffusione, anche editoriale, dell'iniziativa.

Ad ogni soggetto richiedente non può essere finanziato più di un progetto nell'arco del triennio. Per le anticipazioni e i consuntivi valgono gli stessi criteri adottati per i soggetti di cui agli articoli 8 e 12 della legge n.6 del 15/06/2007.

5. e) restauro, adeguamento funzionale e tecnologico di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, con particolare riguardo a quelle di pregio storico ed architettonico, di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e quelle del patrimonio regionale proporzionalmente al numero dei posti e al volume del teatro.

Nell'assegnazione delle risorse si terrà conto di quanto segue:

- a) Per le sale di pregio storico ed architettonico di cui al D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, e quelle appartenenti al patrimonio regionale, il contributo sarà concesso prioritariamente per interventi di restauro ed adeguamento funzionale e non potrà superare il 50% dei costi sostenuti. Ai fini della riparto delle risorse, per tali sale, ai costi sostenuti si applicherà un coefficiente di maggiorazione pari a 1,50.
- b) Per tutte le altre sale, il contributo sarà concesso prioritariamente per l'effettuazione di interventi di innovazione tecnologica, con particolare riguardo all'introduzione di sistemi digitali nelle sale cinematografiche fino a sette schermi. Il contributo non potrà superare il 40% dei costi sostenuti;

La concessione dei contributi per lo stesso soggetto può essere disposta una sola volta nel triennio 2013 – 2015. I costi ammissibili riguardano: impianti, arredamenti e attrezzature.

Per le anticipazioni e i consuntivi valgono gli stessi criteri adottati per i soggetti di cui all'articoli 8 e 12 della legge n.6 del 15/06/2007.

6. g) attività di valorizzazione, promozione, documentazione e ricerca della musica, con particolare riferimento al repertorio del '600 e del '700 napoletano.

Ha lo scopo di offrire opportunità di finanziamento a quei soggetti che, con esclusione dell'attività concertistica, realizzino progetti (editoria, corsi, concorsi, alta formazione) tesi alla valorizzazione, promozione, documentazione e ricerca della musica con particolare riferimento al repertorio del '600 e del '700 napoletano, che abbiano comprovati riscontri in ambito nazionale ed internazionale anche attraverso un qualificato partenariato sia nazionale che internazionale.

Ai fini della determinazione del contributo è stabilita una premialità del 20% delle risorse disponibili ai soggetti che realizzano progetti con riferimento al repertorio del '600 e '700 napoletano.

7. h) attività di alto perfezionamento professionale di danza.

I contributi sono assegnati a scuole di danza con un alto profilo professionale che esercitano la loro attività senza soluzione di continuità da almeno un ventennio, dotate di strutture adeguate alle norme sulla sicurezza e con specifica destinazione d'uso.

Nell'assegnazione delle risorse si terrà conto:

- dei costi direttamente connessi all'attività di alta formazione (costo docenti).

8. i) sostegno a favore delle attività di spettacolo svolte in forma amatoriale.

Attività svolta, per passione, da non professionisti dello spettacolo.

Ai fini della determinazione del contributo si prenderanno in considerazione:

- a) spese di promozione e pubblicità;
- b) noleggio spazi, attrezzature ed impianti, compresi i costi per i servizi connessi;
- c) messinscena di lavori di autori contemporanei viventi;
- d) costi sostenuti per il pagamento dei diritti d'autore;
- e) affiliazione da parte del soggetto richiedente a organismi rappresentativi nazionali e regionali.

L'entità del contributo non può eccedere il pareggio tra entrate ed uscite del preventivo del soggetto beneficiario.

9. *Interventi speciali di cui all'articolo 6, comma 5, da definire con:*

- soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie, anche mediante convenzioni preferibilmente pluriennali;
- associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e che pongano in essere iniziative dirette alla promozione, allo sviluppo e all'assistenza delle attività rappresentate, nonché iniziative volte alla formazione professionale dei propri associati.

I contributi finanziari di cui alla presente programmazione triennale, sono disposti nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.